



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.10.2014
COM(2014) 626 final

2014/0290 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura di deroga
all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta
sul valore aggiunto**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 1° luglio 2014 la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione a esonerare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 50 000 EUR. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 7 agosto 2014, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Lettonia. Con lettera dell'11 agosto 2014 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

Contesto generale

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

Alla Lettonia è stata inizialmente concessa la stessa esenzione con la decisione di esecuzione 2010/584/UE del Consiglio¹, che è giunta a scadenza il 31 dicembre 2013. La misura in esame costituiva una deroga al titolo XII della direttiva IVA solo in quanto la soglia del volume d'affari annuo dei soggetti passivi per il regime speciale superava quella attualmente consentita alla Lettonia a norma dell'articolo 287, punto 10, della direttiva IVA, ossia 17 200 EUR.

Sulla base di questa esperienza, la Lettonia ha ora chiesto di essere autorizzata ad applicare nuovamente la misura, che sarebbe comunque facoltativa per i soggetti passivi.

Dalle informazioni fornite dalla Lettonia risulta che l'incidenza della misura sul gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale sia trascurabile.

Si propone pertanto di autorizzare la deroga fino al 31 dicembre 2017.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Deroghe di questo tipo sono state accordate ad altri Stati membri.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La misura è conforme agli obiettivi dell'Unione per le piccole imprese, previsti nella comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo" — Uno "Small Business Act" per l'Europa (COM (2008) 394 del 25 giugno 2008).

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

¹ GU L 256 del 30.9.2010, pag. 29.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La decisione mira a fornire una misura di semplificazione che esonera da numerosi obblighi in materia di IVA le imprese il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia.

In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'incidenza sarà comunque circoscritta.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Autorizzare la Lettonia ad applicare una misura di deroga alla direttiva IVA per quanto riguarda l'introduzione di una misura di semplificazione a favore delle imprese con un volume d'affari annuo non superiore a 50 000 EUR.

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

Principio di sussidiarietà

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito.

La presente decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi illustrati di seguito.

Ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA, una deroga alle norme comuni in materia di IVA è possibile soltanto previa autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è l'unico strumento idoneo, poiché può essere indirizzata ad un singolo Stato membro.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'Unione in quanto la Lettonia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità all'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

La proposta ha una durata limitata nel tempo.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto² (la "direttiva IVA"), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 1° luglio 2014 la Repubblica di Lettonia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 287, punto 10, della direttiva IVA al fine di esonerare i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 50 000 EUR. Tale misura consentirebbe di esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva IVA. Tale misura era già stata concessa alla Repubblica di Lettonia con la decisione di esecuzione 2010/584/UE del Consiglio³, che è giunta a scadenza il 31 dicembre 2013.
- (2) Con lettera del 7 agosto 2014 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Lettonia. Con lettera dell'11 agosto 2014 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
- (3) Gli Stati membri possono già applicare un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva IVA. La misura in esame costituisce una deroga al titolo XII della direttiva IVA solo in quanto la soglia del volume d'affari annuo dei soggetti passivi per il regime speciale supera quella attualmente consentita alla Lettonia a norma dell'articolo 287, punto 10, della direttiva IVA, ossia 17 200 EUR.
- (4) La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale costituisce una misura di semplificazione che può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA a cui sono soggette le imprese più piccole; in ogni caso, il regime speciale rimane facoltativo per i soggetti passivi e lascia libere le imprese di optare per il regime IVA ordinario.
- (5) Secondo i dati forniti dalla Lettonia, la deroga avrà un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale.

² GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

³ GU L 256 del 30.9.2010, pag. 29.

- (6) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 10, della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Lettonia è autorizzata a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 50 000 EUR.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2017.

Articolo 3

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*